



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. fr)**

12266/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0182 (NLE)**

**COHAF 86
DEVGEN 191
FAO 33
ALIM 14
ONU 90
COAFR 197
COLAT 30
COMEM 231
PROCIV 119
RELEX 644**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO** relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione sull'assistenza alimentare

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
della convenzione sull'assistenza alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999¹ ("CAA 1999"), che scade il 1° luglio 2012.
- (2) Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di pervenire a una convenzione sull'assistenza alimentare ("convenzione"), in sostituzione della CAA 1999, che inglobi e rifletta una visione modernizzata dell'assistenza alimentare.
- (3) Il 25 aprile 2012 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (4) È nell'interesse dell'Unione firmare la convenzione in quanto quest'ultima dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi nel settore dell'aiuto umanitario di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) La convenzione è aperta alla firma fino al 31 dicembre 2012.
- (6) È opportuno firmare la convenzione, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 40.

Articolo 1

La firma della convenzione sull'assistenza alimentare ("convenzione"), è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale convenzione^{1*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

* Delegazioni: cfr. documento st 12667/12.